
Società di capitali o società di persone: quale scegliere?

di [Luca Salvetti](#)

Pubblicato il 19 Giugno 2019

Quali variabili incidono sulla scelta della forma giuridica da adottare per lo svolgimento dell'attività d'impresa in forma societaria? E' il classico dubbio che si presenta spesso a coloro che devono aprire una società o che già la possiedono ma valutano di cambiarla. Analizziamo quali sono i parametri principali su cui basare la scelta

Quali variabili incidono sulla scelta della forma giuridica da adottare per lo svolgimento dell'attività d'impresa in forma societaria?

Tante, di differente natura e che implicano molteplici e complesse valutazioni.

Quelle che verranno analizzate in questa sede sono quelle che attengono prettamente alla **sfera economica e fiscale**, ma non solo le sole.

Imposte dirette

- a. **Società di Persone (SdP)**: secondo il cosiddetto principio di **trasparenza fiscale**, le società di persone non sono direttamente soggette alle imposte sul reddito; lo stesso è infatti imputato a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazioni agli utili e, **a prescindere** dalla percezione, sarà il **socio stesso a dover versare le relative imposte**. Tali redditi sono soggetti ad **IRPEF** e dovranno essere cumulati ad altri eventuali redditi soggetti a tale imposta.
- b. **Società di Capitali (SdC)**: tralasciando il regime opzionale di tassazione per trasparenza ex artt. 115 e 116 TUIR, ai fini fiscali le società di capitali sono considerate **soggetti passivi autonomi**

che, in quanto tali, devono applicare sul reddito prodotto l'imposta sul reddito delle società (**IRES**). I soci verranno **tassati solamente per gli utili effettivamente distribuiti** dalla società e, essendo soggetti ad imposta sostitutiva, non verranno cumulati con altri redditi soggetti ad IRPEF.

Le variabili in gioco in questo caso sono quindi:

- la presenza di **altri redditi IRPEF**,
- la presenza di **oneri deducibili e/o detraibili**,
- la necessità di **autofinanziamento**,
- e la **propensione alla distribuzione utili**.

Contributi previdenziali

- SdP**: i soci illimitatamente responsabili, che svolgono la loro attività personalmente con carattere di abitudine e prevalenza, sono obbligati all'iscrizione nella **Gestione INPS dei Commercianti o degli Artigiani**. Nonostante la chiarezza dei requisiti richiesti, l'INPS tende a ritenere che il reddito imponibile del socio, utile ai fini contributivi, derivi dalla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono (vedi Circolare n. 102/03, Circolare n. 84/11).
- SdC**: la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione in società di capitali, non può invece far scattare il rapporto previdenziale. L'obbligo assicurativo sorge esclusivamente nei confronti dei **soci di Srl** che svolgono la loro attività **personalmente** con carattere di **abitudine e prevalenza**. La sola detenzione di partecipazioni in società di capitali, senza che sussista lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di assimilazione previsto dalla prassi dell'INPS applicata nei confronti dei soci di società di persone.

Vista la **notevole incidenza dei contributi previdenziali**, è indubbia l'importanza di valutare attentamente tale variabile nella scelta societaria.

Organo amministrativo

-
- a. **SdP**: nonostante sulla possibilità di nominare amministratori non soci non vi sia un parere univoco, solitamente gli amministratori di società di persone sono nominati tra i **soci illimitatamente responsabili**.
- b. **SdC**: in questo ambito può essere nominato amministratore chiunque non rientri nell'ambito delle **cause di ineleggibilità e di decadenza** previste ex art. 2382 cc ovvero non corrisponda ai requisiti richiesti dallo **statuto**.

È utile considerare la possibilità/convenienza di eleggere quale amministratore un **soggetto estraneo** alla compagine sociale ovvero **un socio limitatamente responsabile** (ad esempio il socio accomandante nelle società in accomandita semplice).


Società di capitali vs società di persone: come scegliere?

Quelle elencate sono solo alcune delle variabili che incidono sulla scelta della forma giuridica, probabilmente le più volgari e semplici, ma sono anche quelle che incidono maggiormente sull'aspetto economico; è ovviamente errato ponderare la scelta solo su queste, ma sarebbe quantomeno un peccato non considerarle.

Ecco perché proponiamo uno **strumento dedicato** che permette di ottenere una visione d'insieme degli effetti di queste variabili.

SdC vs SdP: forme giuridiche a confronto è un tool avanzato in Microsoft Excel subito pronto per il download e la compilazione, sviluppato in collaborazione con *Studio Di Pilla & Salvetti* e *Studio Mattavelli*.

[**SCOPRILO QUI >**](#)



A cura di Luca Salvetti

Mercoledì 19 Giugno 2019